



# COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI SUDSARDEGNA

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921 Tel. 070/985904 Fax 070/985979

Sito istituzionale [www.comune.guamaggiore.ca.it](http://www.comune.guamaggiore.ca.it)

## TARIFFE TA.RI. (Tassa Rifiuti) ANNO 2017. INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE.

Per opportuna informazione dei contribuenti, in merito alla tassa rifiuti si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alle tariffe applicate:

1. Fino all'anno 2013 (fino a che le norme lo hanno permesso), il Comune di Guamaggiore ha applicato la TARSU, e ha potuto abbattere i costi a carico dell'utenza in quanto una quota del costo del servizio se lo accollava il Comune per non gravare troppo sugli utenti;
2. Dal 2014 è diventata obbligatoria l'applicazione della TA.RI. (che ha sostituito la TARSU); l'applicazione della normativa TA.RI, impone al Comune il recupero totale dei costi sostenuti per il servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti, per cui il Comune (per legge) non può più "contribuire" con i propri fondi ma deve necessariamente recuperare tutti i costi sostenuti con la tassa a carico dell'utenza. Nel 2014 l'impatto della nuova tassa non è stato avvertito dai contribuenti in quanto il servizio Rifiuti, precedentemente gestito tramite Unione dei comuni, con costi piuttosto alti (circa €. 130.000,00 annui), veniva affidato direttamente, in modo temporaneo, ad una ditta che aveva offerto il servizio ad un costo bassissimo, circa la metà di quello dell'anno precedente. Inoltre, mentre la TARSU veniva calcolata sulla base di una tariffa al mq. di superficie dell'immobile, la normativa sulla TA.RI. prevede un calcolo basato in parte sui mq. ed in parte sul numero delle persone che occupano l'immobile; Per quanto riguarda le utenze non domestiche, il calcolo viene fatto sulla base di coefficienti (stabiliti per legge) diversificati a seconda della tipologia di utenza.
3. Dall'anno 2016 il servizio viene gestito in forma associata con il Comune di Senorbì, con un nuovo appalto che, nel complesso, comporta un costo di circa 97.000,00 Euro annui, notevolmente inferiore a quanto si pagava con la gestione dell'Unione dei comuni (fino al 2013). Il costo del servizio, ovviamente, comprende anche lo smaltimento, sia della frazione umida che di quella secca indifferenziata. A tale proposito, da un confronto dei dati 2016 su 2015 emerge un aumento medio del conferimento di oltre il 30% per la frazione umida e del quasi 40% per la frazione secca. Le tariffe applicate nel 2016 erano state determinate sulla base dei costi sostenuti nel 2015 (quindi notevolmente più bassi) mentre le tariffe applicate nel 2017 sono state determinate sulla base dei costi sostenuti nel 2016 (quindi sostanzialmente più alti). Come detto in precedenza, la legge impone il recupero totale dei costi sostenuti per il servizio, per cui l'Amministrazione, anche volendo, non può contribuire con fondi propri. L'unica variabile modificabile dall'Amministrazione è quella della scelta dei coefficienti stabiliti per legge da un minimo ad un massimo. La scelta è stata quella di applicare il coefficiente medio a tutte le utenze di tipo domestico (applicare un coefficiente minimo ad una determinata tipologia comporta l'obbligo di aumentare quello delle altre giacché la somma da recuperare rimane invariata). Relativamente alle utenze non domestiche la legge prevede un elenco di coefficienti, minimo e massimo, in base alla tipologia dell'attività, l'Amministrazione ha applicato il coefficiente medio a tutte le tipologie di attività, con esclusione delle attività "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" e "Bar, caffè, pasticceria" alle quali è stata applicato il coefficiente minimo, al fine di attenuare, parzialmente, le esagerazioni previste dalla norma.

Considerato quanto sopra, dato che la normativa impone all'Amministrazione il totale recupero dei costi sostenuti per il servizio, l'unica possibilità per abbattere i costi e quindi la tassa, è quella di porre maggiore attenzione alla differenziazione dei rifiuti.

Ultima raccomandazione, ma non ultima per importanza, riguarda la dichiarazione, sia essa originaria, di variazione o di cessazione. La dichiarazione va sempre presentata ogni qualvolta vi siano delle variazioni che incidono sull'ammontare della tassa, anche e soprattutto per quanto riguarda il numero degli occupanti in quanto il semplice cambio di residenza, seppure indice di presunzione di occupazione, non è sufficiente a giustificare una modifica d'ufficio giacché l'occupazione dell'immobile può avvenire anche da parte di soggetti non residenti.

Nella speranza di aver fatto chiarezza sull'argomento, si saluta cordialmente.

Il Sindaco  
(f.to Antonio Cappai)

Il Resp. del Serv. Tributi  
(f.to Antonio Simbula)